

STATUTO

NEL SINIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA GENNARGENTU
5

Numero REA: OR - 137777

Codice fiscale: 90045290955

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"	ALL'ATTO N. 8580
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Denominazione)	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Co-	
mune di Oristano, la società cooperativa che agisce sotto la	
denominazione sociale "NEL SINIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
LE".	
La Cooperativa potrà altresì far uso della denominazione so-	
ciale abbreviata "NEL SINIS - COOP. SOCIALE".	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
modi e termini di legge.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
perative, le disposizioni in materia di società a responsabi-	
lità limitata nonché le disposizioni del d.lgs 3 luglio 2017	
n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto com-	
patibili con la disciplina cooperativistica.	
Art. 2 (Durata e adesioni)	
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	

	prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e prevalenza della mutualità)	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione dei servizi e delle attività di cui al-	
	la lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91 nonché attraverso	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai	
	sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, il tutto senza scopo di	
	lucro.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	

	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra i	
	lavoratori di cui all'art. 13 del d.lgs 112/2017.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	

peratori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa è fondata sui principi della mutualità e senza fini di lucro o speculativi. Essa si propone di attuare e diffondere i principi della sana cooperazione e della mutualità, nonché incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In particolare, la cooperativa, volendo esercitare in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone i sotto elencati scopi da realizzare direttamente attraverso la piena e razionale utilizzazione dell'opera dei soci:

1) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed in particolare tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

2) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 feb-

6 di 49

	9) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali, ambientali e di interesse socia-	
	le con finalità educativa;	
	10) organizzazione di itinerari, percorsi e soggiorni educati-	
	vi volti alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente e alla	
	sua sostenibilità, all'integrazione sociale, all'aggregazione	
	giovanile, all'attività motoria e sportiva con finalità educa-	
	tive;	
	11) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-	
	vertà educativa;	
	12) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone quali defi-	
	nite dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs 112/2017;	
	13) promozione di attività di interesse sociale, con finalità	
	educative rivolte alla comunità, ai giovani, al mondo della	
	scuola e ai soggetti svantaggiati;	
	14) percorsi educativi nel campo culturale, paesaggistico e	
	ambientale;	
	15) promozione dell'attività motoria e sportiva finalizzata	
	all'educazione, alla promozione della salute e del benessere	
	psicofisico della persona, all'integrazione sociale,	
	all'aggregazione giovanile e alla cura e risoluzione di situa-	

	zioni di disagio psicofisico;	
	16) gestione di servizi e strutture, pubbliche e private, con	
	finalità educative, formative, ludiche e ricreative, di sup-	
	porto agli aggregati sociali, ai singoli, alle famiglie, ai	
	giovani e alla comunità in genere;	
	17) organizzazione, promozione e partecipazione ad eventi, ma-	
	nifestazioni, giornate dedicate a temi d'interesse sociale,	
	ambientale, culturale e sportivo, con finalità educative, di	
	aggregazione e formative;	
	18) progettazione, studio e consulenze inerenti le tematiche	
	educative, d'interesse collettivo e di utilità sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate.	
	Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e	
	realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie	
	fasi dei processi sopra indicati.	
	Può inoltre promuovere la collaborazione con altre aziende di	
	servizi nell'ambito del processo di integrazione europea.	
	Qualora la società sia richiesta o fornisca servizi che forma-	
	no oggetto di attività professionale, essa fornirà tali servi-	
	zi a mezzo di professionisti a ciò debitamente autorizzati,	
	regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi profes-	
	sionali, stipulando con essi appositi contratti di lavoro su-	
	bordinato o autonomo e, comunque, nel rispetto della normativa	
	vigente.	

La società potrà richiedere finanziamenti, agevolati e non agevolati, avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie e dei benefici in generale previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere, non in via principale e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti e invenzioni.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, enti pubblici e/o privati ed in genere può compiere ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in raggruppamenti temporanei d'impresa.

La cooperativa può stipulare i contratti e compiere le operazioni e gli atti necessari od utili, quali:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative, aderire ad altri enti ed organismi economici anche

	con scopi consortili e anche con la qualifica di impresa so-	
	ciale, diretti a consolidare e sviluppare il movimento coope-	
	rativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il	
	credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previden-	
	ziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche e di propagan-	
	da della cooperativa; costituire o assumere partecipazioni in	
	società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a faci-	
	litare il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- consorzarsi, anche senza creazione di uffici di attività	
	esterna, ad altre cooperative di lavoro per la disciplina e il	
	coordinamento delle attività comuni;	
	- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative	
	idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti	
	con i soci, ed in quelli fra essi e gli altri lavoratori, i	
	principi di mutualità ed i legami di solidarietà.	
	La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, discipli-	
	nata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti so-	
	ciali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia.	
	È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	

	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche aventi la capacità di agire e in partico-	
	lare coloro che abbiano già maturato esperienze lavorative	
	professionali nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa	
	e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali;	
	- soci volontari, persone fisiche, che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L. 381/91.	
	Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	

	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci pre-	
	esistenti.	
	Possono essere soci elementi tecnici e amministrativi in nume-	
	ro necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	

	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	

	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'articolo 12.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)		
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-		
gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:		
a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-		
denza, data e luogo di nascita;		
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-		
zione professionale e delle specifiche competenze possedute;		
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in		
contrasto con quella della cooperativa;		
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la		
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-		
mite minimo e massimo fissati dalla legge;		
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle		
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;		
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-		
soria di cui all'articolo 31 del presente statuto.		
Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche		
devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati		
nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la		
sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle perso-		
ne che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale		
ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigen-		
te, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente		
e dal Presidente del Collegio sindacale (o dal sindaco unico),		
se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione		

	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutaria-	
	mente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo	
	art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce	
	le modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci	
	dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale	
	secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori	
	devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	

bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- c) al sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
	31.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può es-	

	sere deliberata dal consiglio d'amministrazione, nei confronti	
	del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto	

	to;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	m) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal presente statuto senza la prevista auto-	
	rizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 31.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22,	
	lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	

	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Salvo diversa disposizione dell'assemblea, la liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, en-	
	tro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da assegnare ad investitori professionali soggetti a vigi-

	lanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle disposizioni di attuazione del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	Art. 17 (Soci Sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n.	

59.	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote	
nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento	
virgola zero zero) ciascuna.	
Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
gradimento dell'organo amministrativo.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo	
provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
il socio potrà vendere a chiunque.	
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
quale devono essere stabiliti:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portati.	
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2540 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-	

27 di 49

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

Art. 18 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo svi-
luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito
dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-
condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parteci-
pazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate
nella ripartizione degli utili.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve
essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, fatta
eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai
soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità
e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso
l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea in sede
di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse,
a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor im-
porto tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del

	patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato ai sensi di legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori	
	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-	
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i	
	soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azio-	
	ni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione	
	nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero va-	
	lore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte di perdita che	
	eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o	
	quote.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa	
	è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	ria, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci	
	che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rap-	
	porto sociale.	

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di emissione;

2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;

c. mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16, dai conferimenti dei soci sovventori di cui all'art. 17, destinati al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, e dalle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 18, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),
sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-
partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-
tiva, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo
amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne
comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-
data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-
vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-
tera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-
nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-
bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i
requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-

vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 31 del presente statuto.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti

	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-	
	miti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci, e comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 16, delle	
	quote dei soci sovventori di cui al precedente art. 17 e delle	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 18;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 20.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 19, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed f).	
	TITOLO VII	

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina del sindaco o del revisore ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 c.c.;

4) le modificazioni dello statuto sociale;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

9) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 24 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o con altre modalità in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi (o il sindaco unico), se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

37 di 49

cio può rappresentare al massimo un altro socio.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" e della associazione provinciale di Oristano alla quale la cooperativa è aderente.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano.

Su deliberazione dell'assemblea, sono ammesse le votazioni a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti i soci.

I soci che lo richiedano possono far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale (Consiglio di amministrazione) composto da almeno tre soggetti, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti	
	con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi (o sindaco unico) e revisore,	
	se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi (o sindaco unico), se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta, pertanto, a mero titolo esemplificativo al Consiglio	
	di amministrazione:	
	- la convocazione dell'assemblea dei soci;	
	- la convocazione delle eventuali assemblee speciali dei pos-	
	essori di strumenti finanziari;	
	- la redazione dei bilanci consuntivi e degli eventuali bilan-	
	ci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
	- la redazione del bilancio sociale;	
	- relazionare in occasione dell'approvazione del bilancio so-	
	ciale sulle differenze retributive dei lavoratori di cui	
	all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	

	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale (o al sin-	
	daco unico) sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio	
	e in caso di sua assenza al vicepresidente ed ai consiglieri	

	delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenu-	
	ti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica	
	fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali com-	
	pensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato ese-	
	cutivo, se nominato. In mancanza di ciò si intendono gratuiti.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari cari-	
	che, l'eventuale remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale (o del sindaco unico), se nominato. Agli amministra-	
	tori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	dell'ufficio.	
	Art. 30 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	

lo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o di rinuncia del sindaco unico, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i

	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico la Cooperativa può nominare un	
	revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione	
	legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti	
	del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di	
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al	
	quale si applicano le norme precedentemente dettate per il	
	sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del	
	sindaco unico, è obbligatoria qualora ne faccia richiesta la	

	maggioranza del capitale dei soci sovventori.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 31 - (Clausola di conciliazione ed arbitrato)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, pur-	
	ché vertenti su diritti disponibili, promosse da o contro i	
	soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai	
	rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un	

	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento	
	del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di O-	
	ristano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio	
	della Sardegna), con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss	
	d.lgs. N. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ori-	
	stano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio	
	della Sardegna) che provvederà alla nomina dell'arbitro (o de-	
	gli Arbitri).	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di	
	iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	

48 di 49

Io sottoscritto Dr. Sergio Pinna, Notaio in Oristano, iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la
presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. 28.12.2000 N.
445 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Esente da Imposta di bollo ai sensi del D.lgs. n. 460/97.